



CIRCOLARE N. 28

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni
UFFICIO XII

OGGETTO: Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Modalità di accreditamento nei conti di Tesoreria Unica e recupero errori materiali sui versamenti.

A Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Cassieri delle camere di commercio Industria, artigianato e agricoltura

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico

Agenzia delle entrate

Equitalia s.p.a

Banca d'Italia - Servizio tesoreria dello Stato

Poste Italiane s.p.a.

Associazione Bancaria Italiana

Come noto, con la circolare n. 4 del 20 gennaio 2015 sono state fornite le indicazioni per l'applicazione della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha previsto l'assoggettamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

La predetta circolare, richiamando l'attenzione sulla circostanza che i versamenti sui conti di tesoreria unica possono essere eseguiti esclusivamente

attraverso il canale telematico, ai sensi dell'art 2 del D.M. 4 agosto 2009, raccomandava agli Istituti cassieri di porre attenzione nell'effettuare i versamenti sul sottoconto fruttifero delle contabilità speciali, tenuto conto che il recupero di eventuali errori, con lo spostamento di risorse dal sottoconto infruttifero a quello fruttifero, risulta particolarmente oneroso in termini operativi e non consente in ogni caso il riconoscimento di una valuta antergata all'operazione.

Proprio per agevolare l'esatto accredito dei versamenti, poi, questo Dipartimento ha consentito alle Camere di commercio di ricorrere al bonifico per il recupero degli errori materiali nel versamento del diritto annuale, in deroga all'obbligo di "girofondi", sancito dal predetto articolo 2 del D.M. 4 agosto 2009 (si veda al riguardo la nota n. 54010 del 3 luglio 2015 indirizzata all'Unioncamere). Più precisamente, per il recupero dell'errore può essere effettuato un bonifico sul conto presso il cassiere e quest'ultimo provvederà al riversamento in fase di regolamento telematico delle operazioni sul conto di tesoreria unica.

Peraltro, continuano a pervenire numerose richieste, spesso riferite a periodi pregressi, da parte delle Camere di commercio per il recupero di errori materiali occorsi con il versamento di entrate sul sottoconto infruttifero anziché su quello fruttifero, soprattutto in caso di riversamento del diritto annuale erroneamente affluito ad altre Camere di commercio, ovvero di errati accrediti di altre entrate proprie.

Al riguardo, si reputa opportuno rammentare che l'articolo 8, comma 3, del citato D.M. 4 agosto 2009 pone il termine di 20 giorni per la presentazione di contestazioni sulla situazione riepilogativa dei movimenti eseguiti che la Banca d'Italia fornisce mensilmente attraverso il mod. 56T, reso oggi disponibile, il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, sull'apposito portale della stessa Banca, con l'applicativo "Estratti conto on line". Trascorso tale termine la situazione mensile si intende approvata.

Ciò premesso, ai fini di un'ordinata gestione dei flussi nell'ambito dei conti di tesoreria unica, si raccomanda alle Camere di commercio e agli Istituti che ne gestiscono il servizio di cassa di porre la massima attenzione nelle operazioni di versamento, indicando con esattezza se l'accredito vada effettuato sul sottoconto

fruttifero o su quello infruttifero e di verificare tempestivamente la situazione mensile resa disponibile dalla Banca d'Italia. Si richiama pertanto l'attenzione degli enti e dei cassieri che non avessero ancora perfezionato la registrazione per l'accesso alle funzionalità dell'applicazione "Estratti conto on-line" sulla necessità di provvedervi quanto prima.

Si comunica a tal proposito che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, non verrà dato corso a richieste di rettifica dei versamenti pervenute oltre il termine dei 20 giorni soprariportato.

Il Ragioniere Generale dello Stato